

Bruxelles, 14 marzo 2017  
(OR. en)

7086/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0054 (NLE)**

---

---

**PECHE 95**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 marzo 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 126 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 126 final.

---

All.: COM(2017) 126 final



Bruxelles, 14.3.2017  
COM(2017) 126 final

2017/0054 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità  
di pesca**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio fissa, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento giuridico proposto: regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2017/127 come descritto nel prosieguo.

Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. Nel regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) erano fissati a zero. Essi dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

La Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

Nella quinta riunione annuale del 2017 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno. È opportuno inserire questo TAC nel regolamento.

Dopo consultazioni con le Isole Færøer, è stato deciso di aumentare il numero di licenze per le navi che praticano la pesca dello sgombro: per le navi dell'Unione che praticano la pesca nelle acque delle Isole Færøer e per le navi delle Isole Færøer che praticano la pesca nelle acque dell'Unione.

È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio fissa, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nella 91a riunione (straordinaria) annuale, il 7-10 febbraio 2017, La Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (3) Nel regolamento (UE) 2017/127 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. I limiti di cattura per tale specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 23 febbraio 2017.
- (4) Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (5) Nella quinta riunione annuale, il 18-22 gennaio 2017, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (6) Dopo consultazioni sui diritti di pesca con le Isole Fær Øer, è stato deciso di aumentare il numero di autorizzazioni per le navi dell'Unione che praticano la pesca dello sgombro nelle acque delle Isole Færøer e per le navi delle Isole Færøer che praticano la pesca dello sgombro nelle acque dell'Unione. Il numero di autorizzazioni dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.

- (7) È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione, per assicurare la corretta comunicazione delle catture, e correggere alcuni riferimenti.
- (8) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2017/127 si applicano dal 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifica del regolamento (UE) 2017/127*

1. All'articolo 12, paragrafo 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:  
  
"v) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;"
2. All'articolo 27, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:  
  
"Gli Stati membri chiudono la pesca alle navi, battenti la loro bandiera, con reti da circuizione adibite alla pesca che utilizzano FAD, quando è stato raggiunto il limite di cattura assegnato a tale attività di pesca."
3. All'articolo 41, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:  
  
"p) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X and XII;"
4. Gli allegati IA, IB, ID, IE, IJ, IID, III e VIII del regolamento (UE) 2017/127 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*